

Avv. Claudio Moscati
Via Savenella, 2 - 40124 Bologna
Tel. 051/6449658 - fax 051/3391495
claudio.moscati@libero.it

CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

SEZIONE LAVORO

Ricorso in appello

Nell'interesse della signora **Desideria Bonoli**, nata a Ravenna il 31.7.1972, ed ivi residente in Via Ugo Bassi n. 36, CF. BNLDDR72L71H199H rappresentata ed assistita dall'avv. Claudio Moscati (CF. MSC CLD 64 HO4A944Z), ed elettivamente domiciliata presso e nello studio di quest'ultimo in Bologna via Savenella n. 2, presso il quale potranno essere effettuate le comunicazioni relative al procedimento al fax 051/3391495 e/o alle mail claudio.moscati@libero.it, avvclaudiomoscati@ordineavvocatibopec.it, in virtù di procura rilasciata in calce al presente atto ex art. 83 cpc.

contro

- **Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna – Ambito Provinciale di Ravenna**, in persona del legale rappresentante p.t.;
- **Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna**, in persona del legale rappresentante p.t.;

nonché nei confronti

- **Ministero dell'Istruzione dell'Università e delle Ricerca**, in persona del Ministro in carica p.t.;

in punto alla riforma

- della sentenza del Tribunale Lavoro di Ravenna – dott.ssa Flavia Mazzini, n. 95/2016, pubblicata il 30 marzo 2016 e mai notificata (doc. A), emessa nel procedimento RG 772/2015 avente ad oggetto: *“all'accertamento, previa concessione di provvedimento cautelare, del diritto della ricorrente, in quanto titolare di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, all'inserimento nelle graduatorie permanenti (ora ad esaurimento), per il conferimento di incarichi a tempo determinato e indeterminato relative all'ambito provinciale di Ravenna dell'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna, per la scuola dell'infanzia (AAAA), con gli effetti e diritti tutti a tale accertamento conseguenti”*

Il primo grado di giudizio

A. Le domande svolte dalla signora Bonoli

LAVORO



La signora Bonoli ha proposto ricorso ex art. 700 e 414 cpc al Giudice del Lavoro di Ravenna per affinché questi:

"...previa eventuale disapplicazione degli atti e provvedimenti assunti dalle Amministrazioni resistenti come specificati in ricorso, ed in particolare del DM. 1 aprile 2014 n. 235 in parte qua, nonché gli atti e provvedimenti ad esso decreto presupposti, connessi e/o conseguenti, ivi comprese le graduatorie ad esaurimento per gli aa.ss. 2014 – 2017 per le classi di concorso AAAA e/o EEEE per l'ambito provinciale di Ravenna, nella parte in cui non contemplano e/o escludono il nominativo della suddetta ricorrente:

in via cautelare e di urgenza

visto l'art. 669 sexies cpc, ed assunte ove occorra sommarie informazioni,

- con decreto inaudita altera parte, e fissazione d'udienza per la conferma con ordinanza del provvedimento, ovvero*
- con ordinanza, previa convocazione delle parti in apposita udienza, ex art. 700 cpc,*

ritenuta

anche solo in via sommaria, la fondatezza del ricorso e la sussistenza di un grave ed attuale pregiudizio a carico della ricorrente per i motivi di cui in atti,

voglia

a) ordinare alle amministrazioni resistenti, per quanto di rispettiva competenza a:

- inserire la ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Ravenna per il personale docente e per la classe di concorso AAAA (scuola per l'infanzia) per gli anni scolastici 2014/2015 – 2015/2016 e 2016/2017, con il punteggio maturato in forza dei titoli e servizi da valutarsi dalla stessa amministrazione;*
- subordinatamente, a consentire alla ricorrente di presentare la domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Ravenna per il personale docente e per la classe di concorso AAAA per gli anni scolastici 2014/2015 – 2015/2016 e 2016/2017, con il punteggio maturato in forza dei titoli e servizi da valutarsi dalla stessa amministrazione, e, quindi, ad accogliere la relativa domanda con tutti gli effetti a ciò conseguenti;*


b) in ogni caso emettere i provvedimenti che appariranno più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione del giudizio di merito.

nel merito

Voglia, fissata con decreto l'udienza di discussione e comparizione delle parti, concedendo il rituale termine per la notifica alle parti resistenti, accogliere le seguenti

conclusioni

per i motivi tutti di cui in atti, e previa eventuale disapplicazione degli atti e provvedimenti assunti dalle Amministrazioni resistenti come specificati in ricorso, ed in particolare del DM. 1 aprile 2014 n. 235 in



parte qua, nonché gli atti e provvedimenti ad esso decreto presupposti, connessi e/o conseguenti, ivi comprese le graduatorie ad esaurimento per gli aa.ss. 2014 – 2017 per la classe di concorso AAAA per l'ambito provinciale di Ravenna, nella parte in cui non contemplano e/o escludono il nominativo della suddetta ricorrente:

I) accertare e dichiarare, il diritto della ricorrente ad essere inserita in via definitiva nelle graduatorie ad esaurimento per il personale docente e per la classe di concorso AAAA (scuola per l'infanzia) per gli anni scolastici 2014/2015 – 2015/2016 e 2016/2017, per la provincia di Ravenna, con il punteggio maturato, alla data di presentazione del presente ricorso, in forza dei titoli e servizi di cui l'interessata è in possesso, o comunque da valutarsi dalla stessa amministrazione.

II) conseguentemente condannare e/o ordinare, le Amministrazioni resistenti e per quanto di rispettiva competenza, ad adottare tutte le determinazioni necessarie per l'inserimento definitivo nelle predette graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di prima fascia di circolo e di istituto, nella posizione conseguente al punteggio goduto ad oggi dall'interessata nei termini di cui in atti o, comunque, con il punteggio da determinarsi da parte della Amministrazione in forza dei titoli e dei servizi dalla suddetta goduti.

III) Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre ad IVA e CPA come per legge.

Con espressa riserva di agire in separato giudizio per ottenere il risarcimento dei danni, anche da perdita di chance, che, nell'eventualità, conseguiranno ricorrente a causa dei comportamenti ed atti assunti dalle Amministrazioni in questa sede resistenti..”

B. I motivi di ricorso

A fondamento delle proprie ragioni, sia per quanto riguarda il merito della controversia che la sussistenza dei requisiti di legge per la concessione del provvedimento cautelare richiesto, la ricorrente esponeva di:

- aver conseguito il diploma di maturità magistrale nell'a.s. 1990/1991 presso l'Istituto Magistrale Statale “S. Margherita di Savoia” di Ravenna (doc. 1), ed in quanto tale è abilitata all'insegnamento per le classi di concorso AAAA (scuola per l'infanzia) e EEEE (scuola primaria)
- essere inserita nelle vigenti graduatorie d'Istituto e di circolo di II fascia per la scuola dell'infanzia con punti 191 (docc. 2 – 2 ter), ed ha svolto negli anni, in regime di precariato, i servizi di cui all'allegata documentazione (doc. 3), tutti per supplenze brevi e non per l'inserimento in ruolo;



- ritenere avere diritto all'inserimento nelle graduatorie permanenti (ora ad esaurimento) al fine della immissione nel ruolo del personale docente della scuola primaria, e di aver quindi intimato all'amministrazione di essere in esse inserita, stante il valore abilitante del proprio titolo e la giurisprudenza amministrativa e del giudice del lavoro nel frattempo formatasi sul punto (doc. 4).
- aver deciso di agire in giudizio a fronte dell'inerzia dell'amministrazione, stante la sua condizione di precarietà lavorativa, ed in ragione delle recentissime iniziative del Governo Italiano che, a decorrere dall'a.s. 2015/2016, ha in previsione di assumere personale docente anche per le classi di concorso di cui è causa, con il rischio della ricorrente di rimanere esclusa proprio in ragione del suo mancato inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, e ciò per i seguenti motivi in fatto e diritto che integralmente qui di seguito si riportano.

I. Sul valore abilitante del diploma magistrale.

Ai sensi dell'art. 53 del RD 1054/1923, da leggersi in combinato disposto con gli artt. 194 e 197 comma 1 del Dlgs 297/1994, il titolo di studio conseguito presso gli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentale dell'istituto magistrale (per la scuola primaria), è da considerarsi a tutti gli effetti abilitante all'esercizio della professione e all'insegnamento.

Il valore di detti titoli è altresì confermato:

- dall'art. 39 del RD 577/1928, così come modificato dalla L. 239/1991 (avente ad oggetto *l'Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche emanate in virtù dell'art. 1, n. 3, della L. 31 gennaio 1926, n. 100, sull'istruzione elementare, post-elementare e sulle opere di integrazione*), in cui si prevede che *"Il personale insegnante delle scuole materne deve essere fornito di titolo di studio legale di abilitazione all'insegnamento conseguito presso le scuole magistrali o del titolo di studio rilasciato dagli istituti magistrali"*.
- dal D.M. 10 marzo 1997 (avente ad oggetto le *"Norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola materna ed elementare, previste dall'art. 3, comma 8, della L. 19 novembre 1990, n. 341*).
- dall'art. 15 comma 7 del DPR 323/1998 (avente ad oggetto il *"Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'articolo 1 della L. 10 dicembre 1997, n. 425"*).

Ai sensi delle predette disposizioni normative consegue pertanto una distinzione fondamentale ai fini della decisione del presente ricorso tra:



- i diplomati presso gli istituti magistrali che hanno conseguito il diploma entro l'a.s. 2001/2002, il cui corso è quindi rimasto agganciato al c.d. "vecchio ordinamento", e che sono quindi da considerarsi già in possesso di un titolo cui per legge è riconosciuto valore abilitante all'insegnamento;

- i diplomati presso gli istituti magistrali che hanno conseguito il diploma dopo l'a.s. 2001/2002, il cui corso si è quindi tenuto con il regime del c.d. "nuovo ordinamento", che sono quindi in possesso di un titolo che, ai sensi di legge, non ha valore abilitante all'insegnamento.

Il regime qui appena ricostruito ha trovato il suo definitivo riconoscimento con il DPR 25 marzo 2014 (doc. 5) con il quale è stato deciso un ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto "*...avverso il decreto ministeriale del MIUR n. 44 del 12 maggio 2011, nella parte in cui non consente l'inserimento in terza fascia nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente avente titolo all'insegnamento, ed avverso il decreto ministeriale n. 62 del 13 luglio 2011, nella parte in cui, disponendo che nelle graduatorie di circolo e di istituto non possa essere inserito in prima e seconda fascia il personale docente non presente nella graduatoria ad esaurimento, esclude i docenti in possesso del diploma di scuola o di istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002*".

Questo decreto si basa sul parere del Consiglio di Stato, in sede consultiva, numero 03813/2013 del 11.09.2013 (Numero affare 04929/2012 – doc. 6) in cui, conformemente a quanto sino ad ora riportato, viene chiarito che "*...prima della laurea in Scienze della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti secondo l'art. 53 del R.D. 6 maggio 1923 n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Come sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 ed, infine, recentemente ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012 ...*".

In virtù dei principi espressi da questo parere del Consiglio di Stato e, quindi, del DPR 25.3.2014, i ricorrenti hanno ottenuto l'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto.

In buona sostanza quindi è principio assodato che il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, è titolo abilitante per l'accesso all'insegnamento nella scuola per l'infanzia (classe di concorso AAAA), e per la scuola primaria (classe di concorso EEEE).

II. Sui fondamenti della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di parte ricorrente.



La domanda che l'attuale ricorrente intende far valere nel presente giudizio ha ad oggetto il suo diritto, in ragione del titolo posseduto (la cui natura abilitante all'insegnamento è incontestata nei termini di cui si è detto) all'inserimento nelle "graduatorie ad esaurimento" (cd. GAE) per la classe di concorso della Scuola Primaria (EEEE), diritto che ad oggi, nonostante l'evidenza dello stesso, continua ad essere inspiegabilmente negato dal MIUR.

Appare necessario, preliminarmente ai motivi fondanti la domanda, fornire al giudicante una breve ricostruzione della disciplina che regola il vigente sistema di reclutamento del personale docente.

L'art. 1 Legge 124/1999 ha modificato la modalità di reclutamento nei ruoli del personale docente della scuola, prevedendo la soppressione del concorso per soli titoli e la trasformazione delle relative graduatorie in graduatorie permanenti, periodicamente aggiornabili ed integrabili dagli aventi diritto. Nello specifico il citato articolo ha sostituito l'art. 399 del Dlgs 297/1994 (testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), prevedendo al 1° comma che "L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401".

Dette graduatorie, ai sensi del DL 255/2001 (poi convertito in legge 333/2001) sono articolate, in ciascun ambito provinciale dell'amministrazione scolastica, in tre fasce, e cioè:

- una prima fascia, riferita ai docenti già inseriti nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli (si veda art. 401 del D. Lgs 297/1994 e sue successive modifiche ed integrazioni);
- una seconda fascia, riferita ai docenti che, alla data di entrata in vigore della legge 124/1999 possedevano i requisiti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli;
- una terza fascia, riferita ai docenti che avevano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami anche a soli fini abilitativi, e a quelli che fossero inseriti, alla data di entrata in vigore della L. 124/1999, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo.

Quest'ultima fascia, in virtù di quanto disposto dal DL 97/2004 (poi convertito in legge 143/2004), è stata ulteriormente estesa con tutto il personale docente in possesso di abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduto e/o conseguito.

In buona sostanza quindi la terza fascia delle graduatorie permanenti, utilizzabile per conferire il cinquanta per cento delle immissioni in ruolo annualmente autorizzate, è divenuta la destinazione naturale di tutti i percorsi abilitativi in relazione al c.d. "doppio canale" di reclutamento di cui alla legge 124/1999.

La tortuosa vita delle graduatorie di cui si tratta ha avuto nel tempo un'ulteriore evoluzione.

Con l'art. 1 comma 605 lett. c) della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007), infatti, le graduatorie permanenti sono state trasformate in graduatorie ad esaurimento. Detta norma in particolare, motivando con riferimento ad una migliore efficienza del sistema dell'istruzione, da attuarsi anche con la previsione



dell'assunzione "... a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, (...), per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente", dalla data di entrata in vigore della detta legge ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, facendo salvi "... gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica".

L'art. 1, comma 605, della l. 296/2006, dunque, con il nuovo assetto delle graduatorie, pur escludendo l'inserimento di nuovi abilitati ha fatto salvo l'inserimento di tutti i docenti già in possesso di abilitazione, e cioè, per quanto maggiormente ci interessa in questa sede, anche dei docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, dato che questi ultimi, appunto, hanno conseguito l'abilitazione prima della norma che ha disposto la trasformazione delle graduatorie.

Orbene, nonostante l'evidenza del diritto dei docenti in questione il MIUR, pur riconoscendo il titolo abilitativo, ha continuato a non considerarlo quale titolo idoneo ai fini dell'inserimento degli nelle graduatorie ad esaurimento (c.d. GAE).

Si veda al riguardo il DM 353/2014 del 22 maggio 2014 (doc. 7) con il quale il Ministero ha consentito loro solo l'inserimento nelle graduatorie di seconda fascia, e cioè nelle graduatorie d'istituto per le supplenze brevi.

Si veda altresì il DM 235/2014 (doc. 8), avente ad oggetto l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente per gli aa.ss. 2014-2015 2015-2016 e 2016-2017, che ha escluso - illegittimamente - ogni possibilità di inserimento per i docenti in possesso del diploma magistrale conseguito con il vecchio ordinamento, tenuto anche conto del fatto che lo stesso prevedeva, quale unica modalità di presentazione della domanda, l'inoltro in via telematica della stessa, concedendo l'accesso al relativo portale on line, solo ed esclusivamente ai docenti già precedentemente inseriti nelle medesime graduatorie ad esaurimento (cfr. art. 9 comma 2 e 3 del DM 235) !!!.

III. La sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015, le sue conseguenze e la giurisprudenza formatasi sulla questione di cui è causa.

- Il DM 235/2014 è stato impugnato avanti al Giudice Amministrativo nella parte in cui non consentiva l'inserimento dei docenti di cui è causa. Con sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015 (doc. 9) il DM 235 è stato annullato con la seguente motivazione:



“...Questo Collegio ritiene ... che sussista l'attualità dell'interesse degli originari ricorrenti ai quali, in precedenza, non è stato consentito di formulare la domanda di inserimento nelle graduatorie permanenti (ora ad esaurimento) riservate ai docenti muniti di abilitazione, in quanto il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, è stato considerato titolo abilitante solo a partire dall'intervento del Consiglio di Stato, il cui parere è stato formalizzato dal d.P.R. del 25 marzo 2014. Quest'ultimo, riconoscendo il citato diploma come abilitante a tutti gli effetti di legge, ha consentito così agli attuali appellanti di presentare la predetta domanda di inserimento in graduatoria.

... omissis...

Ora, se è incontestabile che con il decreto ministeriale n. 325/2014, sulla base del citato parere, è stato riconosciuto a tutti i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, di accedere alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, è altrettanto indubitabile che, nel ricorso in primo grado, gli attuali appellanti abbiano evidenziato che la loro richiesta non era tesa all'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, inserimento peraltro già acquisito per quanto detto innanzi, ma all'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti, ora ad esaurimento, cioè nelle graduatorie costituite ai sensi dell'articolo 401 del decreto legislativo n. 297/94, riservate ai docenti muniti di abilitazione e utilizzate per l'assunzione a tempo indeterminato, in ragione del cinquanta per cento dei posti autorizzati annualmente dal Ministero.

Ora, non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali.

Conseguentemente, risulta valida la stessa presentazione delle citate domande di inserimento presentate nei termini che decorrono dalla effettiva conoscenza, da parte dei ricorrenti originari, della lesività dell'atto impugnato.

Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato.

In tal senso, i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati.



2. In conclusione, l'appello è fondato e va accolto e gli appellanti vanno inseriti nella terza fascia delle cattedre graduatorie permanenti, ora ad esaurimento...”.

A questa sentenza ne sono seguite altre tra cui la sentenza della VI sezione del Consiglio di Stato n. 3628/2015 che, ancora una volta di più, ha chiarito non vi è “...dubbio alcuno che i diplomati magistrali con titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato [parere numero 03813/2013 del 11.09.2013] , non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle cattedre graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali...”.

Non vi è dubbio che gli effetti di queste importanti e dirimenti sentenze svolgano i propri effetti *erga omnes*, e quindi anche a favore della attuale parte ricorrente.

L'oggetto del giudizio avanti al Giudice Amministrativo che ha condotto a tali pronunce è, infatti, un atto regolamentare (il DM 235/2014), e quindi un atto a contenuto generale destinato a svolgere i suoi effetti nei confronti di una ampia platea, qual è quella dei docenti in attesa di assunzione nei ruoli dell'amministrazione. E' principio generale a tal riguardo che l'annullamento di un atto di simile portata, sia destinato a produrre i suoi effetti anche nei confronti di tutti quei soggetti che, sebbene non parte del processo, siano comunque in una posizione di interesse rispetto all'atto stesso.

Sul punto si è formata una copiosa giurisprudenza relativamente alla quale, qui di seguito, si riportano in via esemplificativa le pronunce più significative.

- *“La decisione di annullamento dell'atto amministrativo - che secondo un principio di carattere generale esplica effetti soltanto tra le parti in causa - acquista invece efficacia erga omnes nel caso di provvedimenti a contenuto generale e inscindibile nei quali gli effetti dell'annullamento per un vizio che riguardi il provvedimento nel suo insieme, non sono circoscrivibili ai soli ricorrenti, posto che un atto sostanzialmente e strutturalmente unitario a contenuto generale può esistere per taluni e non esistere per altri; con l'effetto, di regola, di eliminare definitivamente detto atto dal mondo giuridico, con vantaggi anche per i soggetti che, sebbene ritenuti estranei al processo, si trovano nelle stesse condizioni dei ricorrenti”*

T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, 16/09/2014, n. 9727

- *“L'efficacia dell'annullamento giudiziale di un atto a natura regolamentare si estende a tutti i possibili destinatari, sebbene non siano stati parti del giudizio, perché gli effetti della sentenza si estendono al di là delle parti che sono intervenute nel singolo giudizio, dato che l'annullamento di un atto amministrativo a contenuto normativo ha efficacia erga omnes per la sua ontologica indivisibilità”*

T.A.R. Sicilia Catania Sez. IV, 28/07/2014, n. 2156

- *“Nel giudizio amministrativo la decisione di annullamento - che, per i limiti soggettivi del giudicato, esplica in via ordinaria effetti soltanto fra le parti in causa - acquista efficacia erga omnes, qualora gli*



atti impugnati siano a contenuto generale infrazionabile, poiché gli effetti dell'annullamento in questo caso non sono circoscrivibili ai soli ricorrenti, essendosi in presenza di un atto sostanzialmente e strutturalmente unitario, il quale non può esistere per taluni e non esistere per altri.”

Cons. Stato Sez. VI, 29/03/2013, n. 1850

- “Il principio dell'efficacia “inter partes” del giudicato amministrativo non trova applicazione con riguardo alle pronunce di annullamento di peculiari categorie di atti amministrativi, quali quelli aventi pluralità di destinatari, contenuto inscindibile, ed affetti da vizi di validità che ne inficino il contenuto in modo indivisibile per tutti i loro destinatari. Appartengono a tale categoria tanto gli atti di natura regolamentare, quanto quelli aventi portata generale (i cosiddetti atti collettivi, generali, indivisibili, in contrapposizione agli atti plurimi e divisibili), quali i provvedimenti determinativi di tariffe di servizi (nella specie, stabilite dalla Capitaneria di porto per il servizio rimorchiatori), determinando la relativa pronuncia di annullamento una loro definitiva ablazione dalla sfera del rilevante giuridico, attese la ontologica indivisibilità, con conseguente efficacia di tale pronuncia nei confronti non solo dei singoli ricorrenti, ma di tutti i soggetti concretamente destinatari di essi, ancorché rimasti inerti in sede di tutela giurisdizionale amministrativa.”

Cass. Sez. I, 13 marzo 1998 n. 2734

A seguito della citata sentenza n. 1973/2015 del Consiglio di Stato, in molteplici giudizi avanti al GA è stato disposto, in via cautelare immissione nelle graduatorie ad esaurimento degli insegnanti in possesso del diploma magistrale ante a.s. 2001/2002.

Simili pronunce sono intervenute anche avanti al Giudice del Lavoro, tra cui si ricordano: il Tribunale del Lavoro di Frosinone con ordinanza cautelare in 14 luglio 2015; il Tribunale del Lavoro dell'Aquila con ordinanza cautelare in data 7 luglio 2015; e così ancora il Tribunale del Lavoro di Cremona ed Avezzano che, con altrettante pronunce in via d'urgenza hanno disposto l'inserimento dei ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento richieste.

La rilevanza di questi pronunciamenti è tale che lo stesso MIUR è stato indotto ad emettere due circolari, la n. 2198 del 30 giugno 2015 (doc. 10) e la n. 19621 del 6 luglio 2015 (doc. 11), aventi ad oggetto le “Richieste di inserimento in graduatorie ad esaurimento di docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002”, in cui è previsto l'inserimento a pieno titolo “... per i destinatari di provvedimenti giurisdizionali favorevoli”, e l'inserimento con riserva “... per contenzioso in corso per gli aspiranti che hanno al momento un contenzioso ancora pendente”.

IV. Sulla domanda di inserimento di parte ricorrente e sulle sue conseguenze.

Alla luce di quanto sino ad ora argomentato, evidente è il pieno diritto di parte ricorrente - previa eventuale disapplicazione dei provvedimenti regolamentari ed amministrativi che le hanno impedito



l'inserimento in graduatoria (tra cui in particolare il DM 235/2014 e, conseguentemente la graduatoria per la classe di concorso AAAA per la provincia di Ravenna) - a vedersi inserita nelle graduatorie ad esaurimento indicate in premessa, con quanto a ciò ne consegue, sia in ordine alla possibilità di essere parte delle procedure di immissione in ruolo, sia per il conferimento degli incarichi a tempo determinato per la classe di concorso prescelta.

Ulteriore conseguenza, che deriva dalle disposizioni normative vigenti in materia di "...conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ..." (cfr. DM 13 giugno 2007 – doc. 12; nonché DM 13 luglio 2011 n. 62 – doc. 13) è il diritto all'inserimento nelle graduatorie di circolo o d'istituto di Prima Fascia, essendo espressamente stabilito che in queste ultime vi rientrano automaticamente "...gli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto" la cui inclusione è, peraltro, graduata in ragione "... dall'automatica trasposizione dell'ordine di scaglione, di punteggio e di precedenza con cui figurano nella corrispondente graduatoria ad esaurimento".

Appare in tutta la sua chiarezza come, il mancato inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento ha sino ad ora comportato, ed ancora comporta, un gravissimo pregiudizio in capo alla ricorrente, costituito da una importante perdita di *chances* lavorative e, soprattutto il rischio di vedersi esclusa dalle immissioni in ruolo.

E' bene ricordare che con la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, la lettera c) dell'art. 1, comma 605, della legge 296/2006 aveva previsto un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato del personale docente per gli anni 2007-2009, per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico.

Pur avendo già all'epoca diritto ad essere inserita in tali graduatoria, parte ricorrente è stata di fatto esclusa da questo piano assunzioni, ed è rimasta nella sua condizione di precarietà, il tutto a causa delle illegittime determinazioni dell'Amministrazione.

E' noto che, da ultimo, con la legge 13 luglio 2015 n. 107 è stato previsto un piano di assunzioni per oltre 100.000 docenti e che già, con decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico del 17 luglio 2015, è stata bandita la procedura di assunzione.

Detta legge prevede che tale piano di assunzioni straordinarie riguarderà i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di merito del concorso.

L'attuale parte ricorrente, quindi, non essendo allo stato inserita in dette graduatorie ad esaurimento, rimarrà inevitabilmente fuori da questa ultima possibilità di stabilizzazione.

Ferma quindi la domanda principale di inserimento nelle graduatorie per i motivi che abbiamo sopra esposto, si chiede che in via subordinata che il danno da perdita di chance subito dalla ricorrente sia risarcito in forma specifica con la condanna dell'Amministrazione a disporre l'inserimento della ricorrente nella graduatoria di III fascia richiesta e nella classe di concorso prescelta, con decorrenza dall'approva-



zione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017 o, in subordine, dalla data di presentazione della domanda giudiziale.

V. Sulla sussistenza dei requisiti di legge per la concessione di provvedimento cautelare.

... omissis...

VI. Sulla giurisdizione del Giudice del Lavoro

Nel prevenire eventuali eccezioni di parte avversa circa la giurisdizione della presente controversia, si segnala come la giurisprudenza sia unanime nel ritenere essa spetti al Giudice Ordinario nella sua funzione di giudice del Lavoro, in quanto la posizione dei docenti, in possesso di abilitazione, che aspirano all'inserimento nelle graduatorie ora ad esaurimento, è da considerarsi di "diritto soggettivo", dato che la domanda svolta in tale senso attiene ad una "pretesa" (inserimento in graduatoria) fondata appunto sul possesso di un titolo (abilitante) ottenuto nei modi di legge.

Sul tema del riparto di giurisdizione nel caso di specie si vedano, in via esemplificativa, le seguenti più recenti pronunce:

- "In presenza di graduatorie permanenti ad esaurimento per insegnanti, non viene in rilievo una procedura concorsuale in quanto si tratta di inserimento in graduatoria di coloro che sono in possesso di determinati requisiti, anche sulla base della pregressa partecipazione a concorsi, in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendono via via disponibili, con la conseguenza che è esclusa comunque ogni tipologia di attività autoritativa sulla base di valutazioni discrezionali"

Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5794 del 24.11.2014

- "Non è ricompresa nella nozione di concorso ai sensi dell'art. 63, c. 4, D.Lgs. 165/2001 la fattispecie, delineata in materia scolastica dall'art. 401 D.Lgs. 297/1994, caratterizzata dall'inserimento in apposite graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento) dei docenti che sono in possesso di determinati requisiti (anche derivanti dalla partecipazione a concorsi), la quale è preordinata al conferimento delle cattedre che si rendono mano a mano disponibili; infatti l'assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto, dell'atto di approvazione, colloca le procedure così articolate fuori dall'ambito concorsuale, ricomprendendole tra gli atti di gestione del rapporto di lavoro, di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi, con conseguente giurisdizione del Giudice Ordinario sulle controversie concernenti l'inserimento e la collocazione in graduatoria degli insegnanti che aspirano all'assunzione".

T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, 19/04/2014, n. 4337

- "In tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5 del d.lgs. 30 marzo



2001, n. 165), di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione, e non potendo configurarsi l'inerenza a procedure concorsuali - per le quali l' art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo -, in quanto trattasi, piuttosto, dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili";

Cassazione Civile a Sezioni Unite, Ordinanza n. 16756 del 23.7.2014

- "Sussiste la giurisdizione ordinaria sulle controversie concernenti l'inserimento degli insegnanti, che siano in possesso di determinati requisiti anche in base ad una pregressa partecipazione a concorsi, in una graduatoria permanente preordinata al conferimento dei posti che si rendano via via disponibili, nonché su quelle aventi ad oggetto l'esatta collocazione degli insegnanti nelle graduatorie provinciali permanenti e ad esaurimento, trattandosi di atti di gestione, da parte del datore di lavoro pubblico, di un rapporto d'impiego già instaurato, che coinvolgono posizioni di diritto soggettivo e che implicano l'accertamento della loro conformità o non a legge (d.lgs. n. 165/2001)"

T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, 03/02/2014, n. 301

- "Esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo, per rientrare in quella del giudice ordinario, le controversie aventi ad oggetto il coretto inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per il conferimento d'incarichi a tempo determinato ed indeterminato del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola (personale ATA). Al di là del petitum formale, infatti, la pretesa fatta valere si configura come situazione giuridica intrinseca al rapporto di lavoro, rispetto alla quale l'Amministrazione esercita poteri negoziali e non poteri amministrativi, né si verte in materia di procedure concorsuali"

Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5953 del 11.12.2013.

Per concludere sulla questione si rileva che, diversamente all'oggetto del contendere nei giudizi amministrativi che, da ultimo, hanno trovato la loro conclusione di principio nella sentenza del CDS n. 1973/2015 (con la quale è stato annullato il D.M. 235/2014) nel presente giudizio viene chiesto l'accertamento incidentale della illegittimità e la conseguente disapplicazione delle graduatorie ad esaurimento nella parte in cui, non contemplando il nominativo della attuale parte ricorrente, l'hanno esclusa dalla possibilità di essere inserita nella graduatoria stessa e, quindi, quale futura destinataria di una assunzione a tempo indeterminato.

Del resto questa interpretazione è del tutto coerente con quanto previsto dall'art. 11 comma 6 ultima parte del DM 235/2014, in cui si precisa che "La giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è devoluta al giudice ordinario in funzione del Giudice del lavoro".

C. Il provvedimento di accoglimento della domanda cautelare.



Costituitasi l'amministrazione in giudizio, per i motivi di cui alla comparsa di costituzione e risposta cui si rinvia, il Giudice del Lavoro di Ravenna, in data 9-10 settembre 2015, ha emesso pronuncia di accoglimento della richiesta cautelare nei seguenti termini " *Dichiara in via urgente l'illegittimità dell'esclusione della ricorrente dalle graduatorie ad esaurimento di cui al ricorso. Dichiara il diritto della ricorrente a presentare la domanda ai fini dell'inserimento nella III fascia delle graduatorie in discorso. Dispone che il MIUR si attivi in tal senso consentendo la presentazione della domanda nei modi e nei termini opportuni, nel rispetto dei principi di pari opportunità e ragionevolezza.* "

Ciò con esaustiva, e più che condivisibile, motivazione alla quale integralmente si rinvia stante la puntualità delle argomentazioni poste a suo fondamento (doc. B), provvedimento poi confermato anche in sede di reclamo avanzato da parte dell'Amministrazione resistente (doc. C).

D. La sentenza di merito del giudizio di primo grado n. 95/2016.

Mutato nelle more del giudizio il giudice di primo grado, in data 22 marzo 2016 veniva discussa la causa nel merito e, quindi, decisa con un rigetto, con sentenza n. 95/2016 le cui motivazioni, in totale contraddizione con quelle espresse in sede cautelare, sono state depositate in data 30 marzo 2016.

Come meglio vedremo nella parte recante i motivi di gravame il nuovo giudice, dopo aver "certificato" che la ricorrente aveva effettivamente pieno titolo all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui si tratta, e ciò proprio in ragione della natura abilitante del suo diploma magistrale conseguito ante a.s. 2001/2002 (cfr. pag. della sentenza), respinge comunque la domanda in quanto non avrebbe chiesto tempestivamente per ottenere l'inserimento ai sensi della legge 296/2006 e comunque non avrebbe agito giudizialmente per far valere il suo diritto "...sino a quando il legislatore è intervenuto precludendo nuovi inserimenti (art. 9 comma 20 di 70/2011 convertito in legge n 106/2011).

Tale pronuncia oltre che del tutto contraddittoria rispetto a quella espressa in sede cautelare, è gravemente lesiva del diritto al lavoro della ricorrente, ed è quindi meritevole di riforma per i seguenti

Motivi di appello

I. Travisamento in punto di fatto e diritto. Illogicità e contraddittorietà della motivazione. Violazione di legge per erronea interpretazione e/o applicazione dell'art. 1, comma



605, lettera c) della legge 296/2006. Erronea interpretazione e/o applicazione al caso di specie, del D.L. 70/2011, nella parte in cui prescrivono il divieto di “nuovi” inserimenti nelle GAE.

In primo luogo si contesta ed impugna la sentenza del Tribunale di Ravenna nella parte in cui, richiamando la legge 296/2006, riferisce che:

“Il fatto che le graduatorie di cui si discorre siano state trasformate ad esaurimento induce, se si considera la lettera della legge e la sua ratio, a ritenere preclusi nuovi inserimenti fatti salvi i casi espressamente previsti dalla normativa in materia...” precisando altresì che *“La ratio nel portare ad esaurimento le predette graduatorie, limitando gradualmente i soggetti dai quali attingere per le assunzioni, deve ritenersi sia quella di arginare il fenomeno del precariato”,* e che in linea con tali argomentazioni vi sarebbe *“... anche la successiva disposizione di cui all’art.9 comma 20 del D.L. nr.70/2011 convertito in legge nr.106/2011 nel prevedere l’impossibilità di nuovi inserimenti nelle graduatorie di cui trattasi, passibili solo di aggiornamenti con cadenza triennale sulla base di decreti ministeriali di volta in volta regolanti le modalità per ottenere la permanenza nelle graduatorie medesime...”* (pagg. 3 e 4 della sentenza);

e ciò in relazione alla parte della sentenza in cui, conseguentemente, si asserisce che:

“Neppure può ritenersi ... che l’inserimento della ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento non rappresenti un «nuovo inserimento» sul presupposto che, già in epoca precedente alla chiusura delle graduatorie, ella erano in possesso del titolo abilitante. Pur convenendo sul fatto che parte ricorrente era già abilitata dalla data del conseguimento del diploma nel 2001/2002, deve ritenersi che l’inserimento qui richiesto o, comunque, l’inserimento richiesto all’amministrazione resistente, in quanto proposti in epoca successiva alla chiusura delle graduatorie anno scolastico 2007/2008, siano da considerare «nuovi inserimenti» ai sensi dell’art.1 comma 605 legge 296/2006. Sono cioè «nuovi inserimenti», tutti quelli effettuati dopo l’entrata in vigore dell’art.1 comma 605 legge 296/2006, legittimi solo se effettuati entro i limiti ex lege previsti” (pag. 5 della sentenza).

E’ di tutta evidenza come il giudice di primo grado, interpretando erroneamente la norma (art. 1 comma 605 legge 296/2006), abbia ritenuto che la preclusione all’inserimento nelle graduatorie



di cui è causa, valga per tutti i docenti, equiparando quelli che hanno conseguito l'abilitazione prima del 1.1.2007 (data di entrata in vigore della L. 296/2006), a quelli che, invece, hanno conseguito l'abilitazione in data successiva, ritenendo altresì che il divieto all'inserimento sussista per tutti i "nuovi inserimenti", non solo per i nuovi abilitati.

E' bene ricordare che la corretta interpretazione della norma, e della vicenda nel suo complesso, l'ha data innanzitutto la giurisprudenza amministrativa, da ultimo con la sentenza del Consiglio di Stato n. 3628/2015, in cui è chiaramente precisato che:

- *"non sembra, del resto esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta solo nel 2014 a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali. Conseguentemente risulta valida la presentazione delle citate domande di inserimento presentate nei termini che decorrono dalla effettiva conoscenza della lesività dell'atto impugnato"*,

sentenza cui poi ha dato seguito, recependone gli assunti, la giurisprudenza del GO del lavoro che così si è quindi espressa:

- *"..com'è da evincersi dal chiaro tenore letterale della l. n. 296/2006, riguarda unicamente i soggetti che avessero conseguito l'abilitazione all'insegnamento in data successiva alla trasformazione, non investendo invece coloro che erano già in possesso di valido titolo abilitante a quella data; deve effettivamente convenirsi con la ricostruzione fattuale e giuridica proposta in ricorso, laddove si sostiene che le odierne ricorrenti, quali titolari di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, fossero già munite del titolo abilitante al momento in cui fu disposta la trasformazione delle graduatorie da permanenti a graduatorie in esaurimento" (Tribunale di Napoli 23.7.2015);*

- *"Se è vero che la trasformazione delle Graduatorie Permanenti in Graduatorie ad Esaurimento disposta dalla Legge Finanziaria per il 2007 ha determinato la "chiusura" di inserimenti per nuovi abilitati nella III fascia (seppure con le eccezioni che esamineremo), è altrettanto vero che all'epoca le ricorrenti erano già in possesso di un titolo abilitante (diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002) per l'inserimento non nella II fascia delle Gra-*



duatorie di Circolo e di Istituto, bensì nelle Graduatorie Provinciali ad Esaurimento; il fatto che tale abilitazione - ancorché già esistente - sia stata formalmente riconosciuta solo nel 2014, non può impedire che detto riconoscimento abbia effetti per l'inserimento (ora per allora) nelle Graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali. In altri termini, secondo logica e coerenza, le docenti che hanno fatto ricorso per essere inserite nella III fascia delle GAE pretendono la collocazione cui avrebbero avuto diritto ove il loro titolo fosse stato riconosciuto come abilitante già in precedenza dal Ministero." (Tribunale di Gorizia 21.7.2015).

- "nuovi inserimenti vietati dalla legge sono quelli fondati su titoli e circostanze sopravvenute rispetto alla formazione delle graduatorie e non già quelli fondati su requisiti preesistenti" (Tribunale Grosseto, ordinanza n. 2399 del 2.10.2015; sentenze Tribunale di Como 29.7.2015; Trib. Ravenna, Dott. Rivero, 27.7.2015; Trib. Tivoli 14.9.2015 e 11.12.2015; Trib. Napoli sentenza 20.7.2015)

In estrema sintesi, quindi, per quanto già motivato nel ricorso di primo grado, ed in ragione di quanto è stato correttamente ritenuto dalla menzionata giurisprudenza (che rappresenta solo una minima parte di quella sino ad oggi prodotta) i diplomati magistrali, in quanto già in possesso di titolo abilitante in data antecedente la legge 296/2006 (e quindi di tutti i requisiti necessari per l'inserimento in graduatoria), NON potevano e NON possono essere equiparati ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo l'entrata in vigore di detta legge, questi ultimi gli unici destinatari del divieto all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.

Si aggiunga poi che, sebbene sia vero che le norme successive alla legge 296/2006, tra cui anche l'art. 9 comma 20 del dl 70/2011, hanno ribadito il divieto di nuovi (ed ulteriori) inserimenti nelle GAE, non vi è dubbio però che queste successive disposizioni NON hanno in alcun modo disciplinato la specifica situazione di fatto di cui all'art. 1, comma 605, della citata legge n. 296/2006, riguardante l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei soggetti già abilitati prima della trasformazione delle graduatorie permanenti, né hanno introdotto disposizioni incompatibili con tale norma, che non può pertanto ritenersi abrogata.

Con ciò si vuole dire che tutte le successive disposizioni normative che hanno ribadito il divieto a "nuovi" ed "ulteriori" inserimenti in GAE non riguardano i docenti con diploma magistrale abilitante conseguito fino all'a.s. 2001/2002, in quanto, per i motivi che abbiamo più volte ribadito, erano già necessariamente tra quei docenti precari abilitati che la legge 296/2006 (norma



senz'altro speciale) voleva/doveva tutelare attraverso il previsto piano straordinario di stabilizzazione. Tra questi docenti vi era, e vi è, l'attuale ricorrente.

La sentenza impugnata dovrà, quindi, essere riformata su questi punti, con una pronuncia che metta in evidenza come la ricorrente, in quanto dotata di diploma magistrale ante a.s. 2001/2002, non possa essere equiparata ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo l'entrata in vigore di detta legge (questi ultimi come detto gli unici destinatari del divieto all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento), e che tutte le norme successive alla legge 296/2006, sono relative ad ipotesi di soli esclusivi "nuovi" ed "ulteriori" inserimenti in GAE rispetto quelli che dovevano invece essere disposti in forza della stessa legge 296, con gli effetti a ciò conseguenti a favore della ricorrente relativamente alle domande svolte.

II. Travisamento in punto di fatto e diritto. Illogicità e contraddittorietà della motivazione. Violazione di legge per erronea interpretazione e/o applicazione dell'art. 1, comma 605, lettera c) della legge 296/2006. Violazione di legge per erronea interpretazione e/o applicazione dell'art. 2946 c.c.. Insussistenza di un termine di decadenza per esercitare il diritto all'inserimento nelle GAE.

Si impugna altresì la sentenza oggetto del presente gravame nella parte in cui il giudice di primo grado, dopo aver precisato che la legge 296/2006, nel trasformare le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, aveva di fatto precluso "*...nuovi inserimenti fatti salvi i casi espressamente previsti dalla normativa in materia...*" e che la ricorrente "*... all'epoca dell'entrata in vigore della legge 296/2006 avrebbe potuto ottenere l'inserimento nelle graduatorie per il biennio 2007/2008, facendo valere anche in via giudiziale il proprio diritto ...*" derivante dal titolo abilitativo da essa posseduto, respinge la domanda con le seguenti argomentazioni (pagg 4-5 della motivazione):

" questo giudice ritiene ... non sia possibile rinvenire, nell'attuale ordinamento, il fondamento normativo del diritto soggettivo invocato dai ricorrenti ad essere inseriti in graduatorie oramai chiuse da anni e per l'inserimento nelle quali non avevano manifestato alcun interesse. Non pare in proposito convincente la tesi secondo la quale l'abilitazione dei diplomati magistrali con titolo conseguito entro il 2001/2002, sarebbe stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito del parere del Consiglio di Stato richiamato e dal D.P.R. che lo ha integralmente recepito, se si



considera che il Consiglio di Stato nella sentenza nr.1973/2015 ha sì riconosciuto che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento erano già in possesso del titolo abilitante, ma al contempo ha negato il diritto di tali docenti all'inserimento nelle GAE. Né da ultimo può ritenersi che il diritto all'inserimento nelle GAE derivi dalla sentenza del Consiglio di Stato nr.1973/2015 di annullamento del ricordato D.M., non avendo l'efficacia di creare un diritto soggettivo in capo all'attuale parte ricorrente in assenza di disposizioni normative che lo prevedono ed, anzi, in concreto non lo prevedono affatto. Conclusivamente non esiste una norma di rango primario che consenta ora per allora l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento in ipotesi di sopravvenuto accertamento della natura abilitante del titolo.

Neppure appare condivisibile la tesi secondo la quale l'art.1 comma 605 legge 296/2006 «Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione» andrebbe letto alla luce della mancata previsione di un termine decadenziale per la domanda di inserimento, da cui discenderebbe l'attualità del possibile inserimento ad oggi. Ciò in quanto il testo di legge è chiaro nel prevedere la possibilità di inserimento soltanto per particolari categorie di docenti e limitatamente al biennio 2007/2008; momento nel quale effettivamente sussisteva il diritto all'inserimento nelle ripetute graduatorie e ben poteva essere avanzata domanda entro i limiti temporali previsti. Inoltre, a fronte del diniego eventualmente basato sul disconoscimento del valore abilitante del diploma magistrale, l'interessato avrebbe potuto agire facendo valere in sede giudiziaria il valore abilitante derivante dalla legge ed, in quanto tale, in alcun modo comprimibile da atti dell'amministrazione resistente. Ora, tale domanda non è stata incontestatamente presentata dalla ricorrente; sicché la presente azione giudiziaria non può che essere considerata tardiva...»

In buona sostanza quindi, partendo da una strumentale interpretazione del parere del Consiglio di Stato recepito con il DPR 25.3.2014, che come noto arriva a sancire l'illegittimità del DM 62/2011 (e quindi tutti i similari provvedimenti seguenti) nella parte in cui non parificava ai docenti abilitati quelli che avevano conseguito entro l'anno 2001/2002 la c.d. abilitazione magistrale ¹, (e quindi a riconoscere in pieno il valore abilitante di tali titoli evidentemente anche ai

¹ Nello specifico il parere del CDS in questione sul punto così motiva: "Illegittimo è invece il DM n. 62 del 2011, nella parte in cui non parifica ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l'anno 2001-2002 la c.d. abilitazione magistrale, inserendoli nella III fascia della graduatoria di istituto e non nella seconda...La disposizione è affetta da evidente eccesso di potere, in quanto contrastante con tutte le disposizioni di legge e di rango secondario, che sanciscono la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali a seguito di regolare corso di studi. In altri termini, prima dell'istituzione della laurea in



fini del diritto di tale categoria di docenti all'inserimento nelle graduatorie di cui si tratta), il giudice di prime cure sostiene che il diploma dei docenti in questione (e quindi della ricorrente) erano da considerarsi abilitanti anche prima del 2014, e cioè prima di detto parere del Consiglio di Stato, con la conseguenza che già in occasione della trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento la ricorrente, che ne aveva pieno titolo, avrebbe potuto chiedere l'inserimento nelle medesime o comunque agire in giudizio allo scopo, adempimenti che invece non ha svolto pagandone le conseguenze in termini di tardività della domanda/azione.

Evidente è il totale travisamento, in fatto e diritto, della vicenda, nonché la erronea interpretazione ed applicazione della normativa che ebbe a disporre la trasformazione delle graduatorie. E' bene ricordare che l'art. 1, comma 605, lettera c) della legge 296/2006 aveva disposto che *"Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione"*

Dalla corretta lettura di detta norma si evince che, con la trasformazione delle graduatorie nei termini indicati, rimanevano impediti solo gli inserimenti dei nuovi abilitati, e **che il Ministero (chi altri diversamente??) avrebbe dovuto provvedere ad "... effettuare..." l'inserimento d'ufficio nelle graduatorie così trasformate di tutti gli insegnanti già in possesso di abilitazione alla data del 1 gennaio 2007.**

Solo il Ministero poteva procedere all'inserimento dei docenti già abilitati, dato che in assenza di disposizioni normative specifiche questi ultimi non avevano certo titolo per poter procedere in tal senso. Si tenga peraltro presente che una simile interpretazione è giustificata dalla stessa ratio dell'art. 1 comma 605 lett. c) della legge 296/2006, destinata a dar seguito ad un importante piano di assunzioni cui dar seguito negli anni 2007 – 2009, e ciò al fine di risolvere il fenomeno del precariato e di evitarne la ricostituzione, nel senso che tutti i docenti precari abilitati indicati in questa norma avrebbero dovuto essere inseriti nelle "nuove" graduatorie ad esaurimento in modo da poter utilmente partecipare al piano di stabilizzazione previsto.

*Scienze della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentale dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'art. 53 RD 6 maggio 1923 n. 1054 in combinato disposto con l'art. 197 dl 16 aprile 1994 n. 297.
Ciò è sancito inoltre dal DM 10 marzo 1997, dall'art. 15 co 7 del DPR 23 lugliom1998 n. 323, ed infine, recentemente, ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal ddg n. 82 del 24 settembre 2012"*



Orbene, è nel momento in cui si doveva dar seguito ed esecuzione a quanto disposto dalla norma finanziaria che il Ministero, con il DM 16.3.2007, ha ommesso di indicare il diploma magistrale tra i titoli che consentivano di presentare domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento², e così anche i successivi decreti di aggiornamento delle graduatorie che sono seguiti nel tempo, ove il diploma magistrale ante a.s. 2001/2002 non è mai stato preso in considerazione.

Trattasi quindi di un evidente violazione/inadempimento dell'amministrazione in merito alla corretta esecuzione delle disposizioni normative citate, con la conseguenza che non è ipotizzabile, come ritenuto dal giudice di prime cure, alcuna tardività o acquiescenza in capo alla ricorrente, e tanto meno l'intervento di alcuna decadenza o prescrizione.

Infatti, in primo luogo, è evidente come il ricorso avverso il mancato recepimento dell'obbligo di inserimento nelle GAE da parte dell'Amministrazione, ai sensi degli artt. 2946 e 2964 del cc., poteva, come poi è avvenuto, essere proposto sino alla cessazione dell'inadempimento e comunque fino alla scadenza del termine di prescrizione decennale, non essendo sottoposto ad alcun termine di decadenza.

A tal riguardo è bene ricordare che ai sensi dell'art. 2946 c.c. la prescrizione, così come la decadenza, **devono essere espressamente previste per legge**, cosa che non è nel caso di specie, visto che l'art. 1 della legge 296/2006 NON prescrive alcun tipo di decadenza in relazione all'ipotesi di mancato rispetto del termine, se così può essere peraltro definito, per l'inserimento dei docenti nelle graduatorie ad esaurimento da parte del Ministero.

Si veda sul tema la copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità che ha precisato come *"...ogni decadenza deve essere espressamente prevista, sicché, in mancanza di un'esplicita previsione, il termine fissato dalla legge per il compimento di un atto ha efficacia meramente esor-*

² Il DM 16.3.2007 all'art. 4 (avente ad oggetto "Nuovi inserimenti nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento") prevede che "Possono presentare domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento ... gli aspiranti che alla data di scadenza per la presentazione delle domande siano in possesso di uno dei titoli di seguito indicati per la medesima classe di concorso o il medesimo posto: a) idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita a seguito del superamento dei concorsi a cattedre e posti per titoli ed esami; b) idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative; c) abilitazione all'insegnamento conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (S.S.I.S.) e presso le Accademie di Belle Arti (COBASLID) o presso la scuola di Didattica della musica (legge n. 268/02); d) abilitazione o idoneità conseguita a seguito di partecipazione alle sessioni riservate; e) abilitazione o idoneità conseguita a seguito di partecipazione ai corsi speciali indetti con D.M. n. 21/05 e D.M. n. 100/04; f) idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita in uno degli Stati dell'Unione europea e riconosciute con provvedimento direttoriale, ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 C.E.E. e 92/51 C.E.E., recepite nei decreti legislativi n. 115 del 27/1/1992 e n. 319 del 2/5/1994; g) laurea in Scienze della formazione primaria avente valore abilitante (art. 5, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53)".



tativa, e l'atto può essere compiuto dall'interessato fino a quando ciò non gli sia precluso dalla sopravvenuta prescrizione del relativo diritto." ³, e che quindi "Se la legge non prevede termini di decadenza, si deve intendere che l'esercizio del potere non è soggetto ad alcun termine (v. art. 2964 del c.c. il quale stabilisce che la decadenza deve essere espressamente prevista dalla legge: cfr. Cass. n. 331 del 1979)." ⁴.

In tal senso è anche il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa per cui "Un termine può essere considerato come perentorio o quando sia espressamente qualificato come tale o quando sia prevista la comminatoria di esclusioni o decadenze; lo stesso termine, ove non sia indicato come perentorio, ha funzione solo acceleratoria, cosicché il suo superamento non comporta la decadenza" ⁵, atteso che "l'art. 2964 del c.c. stabilisce che la decadenza deve essere espressamente prevista dalla legge" ⁶.

Nel caso di specie, come già ampiamente motivato, non esiste alcuna disposizione, o anche solo inciso della norma, che faccia anche solo ipotizzare che la domanda di inserimento avanzata dopo gli anni 2007/2008, abbia quale sua conseguenza la decadenza dal diritto all'inserimento, comunque che tale diritto doveva essere esercitato nel termine perentorio dell'indicato biennio 2007/2008.

Ciò premesso quindi la sentenza impugnata, previa conferma del diritto della ricorrente all'inserimento nelle graduatorie di cui è causa, dovrà essere riformata nella parte in cui ha ritenuto la ricorrente decaduta dalla presentazione della domanda o, comunque, dall'azione giudiziaria, non esistendo alcuna norma che lo preveda, ben potendo comunque la medesima, per i motivi esposti, agire per ottenere l'inserimento nelle predette graduatorie ad esaurimento entro il termine decennale (di prescrizione, ex art. 2946 del c.c.), decorrente dalla data di entrata in vigore della menzionata l. n. 296/2006.

III. Travisamento in punto di fatto e diritto. Illogicità della motivazione. Omessa totale e/o parziale pronuncia

³ Così: Cass. civ. Sez. V, 30/06/2009, n. 15307.

⁴ Così Cass. civ. Sez. Unite, 17-02-1995, n. 1714 successivamente ribadita da: Cass. civ. Sez. I, 07-07-1999, n. 7058, Cass. civ. Sez. V Sent., 09/10/2009, n. 21457, e Cass. civ. Sez. V, 30/06/2009, n. 15307, per cui "ogni decadenza deve essere espressamente prevista, sicché, in mancanza di un'esplicita previsione, il termine fissato dalla legge per il compimento di un atto, ha efficacia meramente esortativa (cioè costituisce un invito a non indugiare) e l'atto può essere compiuto dall'interessato fino a quando ciò non gli venga precluso dalla sopravvenuta prescrizione del relativo diritto".

⁵ Così: Cons. Stato Sez. V, 17/03/2015, n. 1374.

⁶ Così: Consiglio di Stato sez. VI 20/10/2005, n. 5904.



Infine si contesta ed impugna la sentenza del Tribunale di Ravenna anche nella parte in cui così motiva:

"...Né da ultimo può ritenersi che il diritto all'inserimento nelle GAE derivi dalla sentenza del Consiglio di Stato nr.1973/2015 di annullamento del ricordato D.M., non avendo l'efficacia di creare un diritto soggettivo in capo all'attuale parte ricorrente in assenza di disposizioni normative che lo prevedono ed, anzi, in concreto non lo prevedono affatto."

In questa parte della motivazione il giudice di primo grado sostiene, in buona sostanza, che la sentenza n. 1973/2015 del Consiglio di Stato, che ha annullato il DM 235/2014, non avrebbe riconosciuto alcun diritto soggettivo in capo alla attuale ricorrente, negando quindi di fatto (ed omettendo quindi di pronunciarsi sul punto viste le argomentazioni difensive svolte nel ricorso introduttivo di primo grado) l'efficacia *erga omnes* di detta pronuncia, con gli effetti conseguenti anche sul caso in questione.

Orbene, il ricorso di primo grado della attuale appellante è fondato, in parte, anche sugli effetti caducatori che la citata sentenza ha avuto sul DM 235/2014, quale atto amministrativo quest'ultimo di natura regolamentare, che non consentiva ai docenti con diploma magistrale di presentare la domanda di inserimento nelle GAE.

Non vi è dubbio che tale sentenza, essendosi pronunciata, annullandolo, su di un atto regolamentare con effetti generali (cfr. Cass SSUU ord 27991/2013), contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, ha a tutti gli effetti efficacia *erga omnes*.

Richiamando quanto dedotto nel ricorso introduttivo di primo grado sul valore e sulle conseguenze di detta sentenza (cfr. pagg 7-10 del presente atto), si vedano sul punto le seguenti più recenti pronunce, riferite esattamente alla questione di cui è causa:

- *"...la presente vicenda - che riguarda la fattispecie dei diplomati magistrali con titolo conseguito entro il 2001/2002, e che pertanto al momento della "chiusura" delle graduatorie permanenti erano già in possesso di titolo abilitante - è stata affrontata e decisa favorevolmente per i ricorrenti dal Consiglio di Stato, sez. VI, n.1973/2015, id. n.4235/2015; Considerato, pertanto, che il D.M. n. 235/2014 - di cui il D.M. impugnato in questa sede è parte integrante e che, nella relativa previsione, ne ripete pedissequamente i contenuti - è stato annullato in parte qua con la sentenza di cui in precedenza con effica-*



cia che è stata ritenuta, da parte del Collegio, in analogo e precedente contenzioso, operare erga omnes nei confronti di chi si trovi nella medesima posizione" (TAR Lazio, sez III bis, sent. 14303, 21.12.2015);

- "Rilevato che, con riferimento alla domanda di annullamento del D.M. M.I.U.R. n.325/2015, l'atto impugnato dispone espressamente, all'articolo 5, che, per quanto non espressamente previsto nel medesimo decreto, valgono le disposizioni di cui al D.M. M.I.U.R. n.235/2014, e che quest'ultimo è stato definitivamente annullato con la sentenza del C.d.S. n. 1973/2015 del 16 aprile 2015, passata in giudicato, e che, pertanto, fa stato nei confronti di tutti gli interessati" (TAR Lazio, ord. n. 4577, 23.10.2015)
- "Non sembra, del resto, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero da considerare in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale idoneità del titolo posseduto sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito del richiamato parere del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali, trattandosi di un pronunciamento interpretativo (quello sopra menzionato di questo Consesso, che ha definitivamente acclarato, ai sensi dell'art. 53 r.d. 6 maggio 1923 n. 1054 e dell'art. 197 del d.l. 16 aprile 1994 n. 297, il valore abilitante del diploma magistrale conseguito prima dell'attivazione del corso di laurea in Scienza della formazione) avente ad oggetto il regime normativo pertinente e, come tale, valevole erga omnes (nei limiti dell'esaurimento degli effetti e della contestabilità giurisdizionale del rapporto amministrativo relativo a ciascun interessato)." (CDS, sent. n. 5439, 2.12.2015)

sul tema poi degli effetti "erga omnes" dell'annullamento di un atto amministrativo a contenuto generale ed inscindibile (così come è il DM 235/2014), si vedano infine tra le molte:

- "La decisione giurisdizionale di annullamento di un provvedimento amministrativo - che per i limiti soggettivi del giudicato esplica in via ordinaria effetti soltanto fra le parti in causa - acquista efficacia erga omnes solo nei casi in cui gli atti impugnati siano a contenuto generale inscindibile, ovvero a contenuto normativo, nei quali gli effetti dell'annul-



lamento non sono circoscrivibili ai soli ricorrenti, essendosi in presenza di un atto sostanzialmente e strutturalmente unitario, il quale non può esistere per taluni e non esistere per altri” (CDS sez. IV, n. 5459, 18.11.2013)

- “La sentenza di annullamento di atti amministrativi generali, di contenuto costitutivo opera necessariamente, nei rapporti sostanziali, nei confronti di tutti i soggetti su cui direttamente o indirettamente la modificazione giuridica è in grado di agire, non potendo i limiti soggettivi della caducazione di un atto amministrativo non coincidere con quelli dell'atto caducato” (CDS Sez. VI, 15/09/2011, n. 5150).

Quando ritenuto dai giudici amministrativi è stato fatto proprio anche da innumerevoli pronunce del GO, nelle quali è stato sottolineato ancora una volta in più come alla sentenza n. 1973/2015 “...deve riconoscersi valore erga omnes in ragione della natura dell'atto impugnato (sostanzialmente e strutturalmente unitaria ed a contenuto generale), di talché la sua eliminazione dal mondo del diritto è destinata a dispiegare immediatamente effetti anche nei confronti dei soggetti che non hanno preso parte al processo. Del resto l'estensione del giudicato risponde, nella specie, ad istanze di certezza giuridica e di effettività della tutela giurisdizionale, garantendo infatti che l'atto normativo dichiarato illegittimo non sia più applicato dalla PA. (...) Ne consegue il diritto dei reclamanti di giovare degli effetti della suindicata pronuncia che, rimuovendo di fatto l'ostacolo all'esercizio di un diritto, ne ha permesso la concreta attuazione ed a nulla rilevando, contrariamente all'assunto difensivo del ministero, la mancata presentazione, medio tempore, di domande di inserimento al precipuo fine di ottenere un provvedimento di diniego azionabile innanzi al giudice amministrativo. Giova infatti ricordare che la domanda di merito .. ha ad oggetto l'accertamento del diritto soggettivo ad ottenere l'inserimento in graduatoria e non già l'impugnazione di un provvedimento amministrativo” (Trib. Grosseto, ordinanza in esito a reclamo, 2.10.2015; nonché molte altre in senso conforme).

Per questi motivi, la sentenza qui impugnata andrà quindi riformata nella parte in cui il giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto che la sentenza di annullamento del DM 235/2014 (CDS 1973/2015), oramai definitiva, e comunque i principi in essa espressi, non possano avere efficacia nella presente causa, ove la ricorrente, previa ogni più opportuna pronuncia in ordine a detto DM, ha chiesto l'accertamento del suo diritto (soggettivo), in quanto diplomata magistrale ante a.s. 2001/2002, ad essere inserite nella graduatorie ad esaurimento.



PQM

Tutto ciò premesso ed esposto, confermate e riproposte integralmente in questa sede le difese, le domande, e le richieste istruttorie di cui al giudizio di I° grado, la signora Desideria Bonoli, rappresentata e difesa come in epigrafe

ricorre in appello

avanti a codesta ecc.ma Corte di Appello di Bologna, in funzione di Giudice del Lavoro, per sentire accogliere, in riforma della sentenza impugnata e previa fissazione dell'udienza di discussione della causa, le seguenti:

conclusioni

Voglia l'ecc.ma Corte di Appello del Lavoro adita, ogni contraria eccezione, deduzione e produzione disattesa e respinta, accogliere il presente appello per i motivi di cui atti e quindi, in riforma della sentenza del Tribunale Lavoro di Ravenna – dott.ssa Flavia Mazzini, n. 95/2016, pubblicata il 30 marzo 2016 e mai notificata, previa eventuale disapplicazione degli atti e provvedimenti assunti dalle Amministrazioni resistenti come specificati in ricorso, ed in particolare del DM. 1 aprile 2014 n. 235 in parte qua, nonché gli atti e provvedimenti ad esso decreto presupposti, connessi e/o conseguenti, ivi comprese le graduatorie ad esaurimento per gli aa.ss. 2014 – 2017 per la classe di concorso AAAA per l'ambito provinciale di Ravenna, nella parte in cui non contemplano e/o escludono il nominativo della suddetta ricorrente:

I) accertare e dichiarare, il diritto della ricorrente ad essere inserita in via definitiva nelle graduatorie ad esaurimento per il personale docente e per la classe di concorso AAAA (scuola per l'infanzia) per gli anni scolastici 2014/2015 – 2015/2016 e 2016/2017, per la provincia di Ravenna, con il punteggio maturato, alla data di presentazione del presente ricorso, in forza dei titoli e servizi di cui l'interessata è in possesso, o comunque da valutarsi dalla stessa amministrazione.

II) conseguentemente condannare e/o ordinare, le Amministrazioni resistenti e per quanto di rispettiva competenza, ad adottare tutte le determinazioni necessarie per l'inserimento definitivo nelle predette graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di prima fascia di circolo e di istituto, nella posizione conseguente al punteggio goduto ad oggi dall'interessata nei termini di cui in atti o, comunque, con il punteggio da determinarsi da parte della Amministrazione in forza dei titoli e dei servizi dalla suddetta goduti.

III) Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre ad IVA e CPA come per legge.



Con espressa riserva di agire in separato giudizio per ottenere il risarcimento dei danni, anche da perdita di *chanche*, che, nell'eventualità, conseguiranno ricorrente a causa dei comportamenti ed atti assunti dalle Amministrazioni in questa sede resistenti.

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE
EX ART. 151 CPC**

Il sottoscritto avv. Claudio Moscati, difensore nel ricorso di cui in epigrafe della signora Desideria Bonoli,

premessso che

- il giudizio ha ad oggetto l'illegittima esclusione/mancato reinserimento nelle graduatorie per le classi di concorso AAAA per gli aa.ss. 2014/2015 – 2015/2016 e 2016/2017;
- la legge 107/2015, avente ad oggetto la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione..." nel prevedere un piano straordinario per l'immissione in ruolo di oltre 100.000 docenti, consente ai docenti già inseriti nelle graduatorie di presentare le domande per tutti gli ambiti scolastici provinciali;
- nelle predette graduatorie risultano inseriti diversi altri docenti che, in via ipotetica, potrebbero vantare una posizione di controinteresse con quello della attuale ricorrente;

considerato che

- la giurisprudenza amministrativa, laddove ha ritenuto la necessità di integrare il contraddittorio in casi similari a quello di specie, ha più volte disposto, in alternativa alla notificazione per pubblici proclami ex art. 150 cpc, la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito del ramo dell'amministrazione interessata (cfr. per tutte TAR Lazio nn. 176, 177, 178 e 179 del 2009), e che in tale senso si sono ripetutamente pronunciati anche i giudici ordinari, riconoscendo esplicitamente che: "*... l'urgenza e la sfomatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più a interloquire; esistenza di un'area tematica sul sito istituzionale) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 cpc autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.11 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nella apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto ...*" (cfr. Tribunale di Genova sez. Lavoro RG 3578/2011 provvedimento del 1.9.2011 pubblicato sul sito del MIUR – e così moltissime altre);
 - tale forma di notifica ad oggi è sistematicamente autorizzata dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive, in particolare laddove in cui si tratta della esclusione/depenamento del personale docente da graduatorie;
 - tale forma di notifica viene effettuata, previa autorizzazione del Giudice, sul sito del MIUR all'indirizzo: http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_15;
- tutto ciò premesso il sottoscritto avv. Claudio Moscati svolge



ISTANZA

affinchè l'ill.mo Giudice adito, ove ritenuta la necessità di disporre la chiamata in causa del personale docente inserito nelle graduatorie di cui è causa;

VOGLIA

autorizzare la notificazione del ricorso in appello della ricorrente e del provvedimento di fissazione di udienza:

- 1) quanto agli eventuali controinteressati, da identificarsi genericamente come docenti inseriti nelle vigenti graduatorie ad esaurimento definitive per le classi di concorso AAAA (scuola per l'infanzia), aa.ss. 2014-2017, tramite pubblicazione sul sito internet del MIUR nella parte dello stesso all'uopo destinata: del testo integrale del ricorso e del provvedimento di fissazione d'udienza, di foglio informativo recante l'autorità giudiziaria avanti alla quale pende il giudizio, del numero di ruolo generale, del nominativo della ricorrente e delle amministrazioni resistenti; della data dell'udienza di discussione;
- 2) quanto alle amministrazioni convenute mediante consegna di un'unica copia alla competente Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Dichiarazione ai fini del contributo unificato

Ai fini e agli effetti del D.P.R. 115/02 si dichiara che la presente causa è di valore indeterminato, e che la signora Desideria Bonoli, avendo un reddito inferiore ad euro 34.585,23, come da dichiarazione che si allega, è in regime di esenzione rispetto al versamento del contributo unificato dovuto.

Si allega:

- A) duplicato informatico della sentenza del Tribunale Lavoro di Ravenna – dott.ssa Flavia Mazzini, n. 95/2016, pubblicata il 30 marzo 2016;
- B) provvedimento cautelare di accoglimento n. 2934 del 10.9.2015 del Tribunale del Lavoro di Ravenna – dott. Rivero
- C) provvedimento di rigetto del reclamo dell'amministrazione n. 466 del 9.2.2016
- D) Duplicato informatico del fascicolo di parte del giudizio di primo grado (che si certifica conforme a quello prodotto nel giudizio Trib. Lav. Ravenna RG 772/2015).

Bologna, 27 settembre 2016

Avv. Claudio Moscati



Procura speciale
RICOORSO IN APPELLO *INVERSO SS.M. 95/2016 Trib. Lev. RAVENNA*

Io sottoscritta **Desideria Bonoli** nata a Ravenna il 31.07.1972, C. F. BNLDDR72L71H199H, residente a Ravenna in via Ugo Bassi n. 36, delego a difendermi e rappresentarmi nel presente giudizio, ed in ogni sua fase e grado, anche esecutiva, l'Avv. Claudio Moscati (MSC CLD 64 HO4 A944Z) del Foro di Bologna, conferendogli ogni e più ampia facoltà di diritto e di legge, ivi compresa espressamente quella presentare istanze, transigere la controversia, di farsi sostituire e rappresentare, e di eleggere domicilio ovunque occorrer possa. Ai fini della presente causa eleggo domicilio presso e nello Studio di suddetto avvocato in Bologna Via Savenella n. 2.

Ai sensi e per gli effetti del Dlgs 196/2003 dichiaro di aver ricevuto informativa in ordine al trattamento dei dati personali e presto il consenso al loro relativo trattamento.

Desideria Bonoli

Desideria Bonoli

visto per autentica

C. Moscati



CONFIDENTIAL
MAY 1960



CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE CONTROVERSIE DEL LAVORO

Ruolo Gen. 764/2016

IL PRESIDENTE

Visto il ricorso depositato in cancelleria in data 27/09/2016
letto l'articolo 435 C.P.C.

relatore il Consigliere Dott. BISI nomina

e fissa
l'udienza di discussione immanzi al Collegio per il giorno 6/4/2017 alle ore 10,30
manda l'appellante per la notifica del ricorso e del presente decreto all'appellato.

Dispone che il decreto di fissazione dell'udienza sia comunicato, a cura della Cancelleria,
all'appellante, con avvertenza che da tale comunicazione decorrerà il termine di gg. 10 per la
notifica all'appellato. Con autentificazione delle notifiche richieste

con modalità ex art 151 CPC
Bologna

8/11/2016

IL PRESIDENTE
Dott. Stefano USATI

Il Cancelliere
Poma

Visto: Depositato in Cancelleria oggi **9 NOV. 2016**

Il Cancelliere
Poma

WINE CLUBBIO

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Avv. Claudio Moscati attesta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 bis comma 9 bis e 16 undecies comma 1 del DL 179/12, che la allegata copia analogica dell'originale informatico del ricorso in appello avanti alla Corte di Appello del Lavoro di Bologna proposto dalla signora Bonoli Desideria (composto da 28 pagine + 1 pagina recante la procura per il giudizio di appello), nei confronti del MIUR + 2, nonché l'allegata copia analogica del decreto di designazione del giudice e fissazione di prima udienza (n. cron. 4303/2016) (composto da 1 pagina) e relativo al medesimo procedimento, sono conformi ai corrispondenti atti dai quali sono estratti, presenti nel fascicolo informatico RG 764/2016 della Corte di Appello di Bologna sezione Lavoro.

Bologna, 17 novembre 2016

Avv. Claudio Moscati





Relazione di notifica

Ad istanza come in atti, io sottoscritto Assistente U.N.E.P. presso la Corte di Appello di Bologna, ho notificato il presente ricorso e pedissequo provvedimento di fissazione di udienza, in copia conforme a

* **Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca**, in persona del Ministro in carica p.t., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, via Guido Reni n.4, ivi consegnandone copia a mani di

Sc 24 NOV. 2016

dal dipendente sig. ALBERTO ENLWA
incaricato di ricevere le notifiche

CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
UFFICIO E GIUDIZIARIO
POLLIZIA PRESTATO

* **Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna**, in persona del legale rappresentante p.t., presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, via Guido Reni n.4, ivi consegnandone copia a mani di

Sc 24 NOV. 2016

dal dipendente sig. ALBERTO ENLWA
incaricato di ricevere le notifiche

CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
UFFICIO E GIUDIZIARIO
POLLIZIA PRESTATO

* **Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna - Ufficio Ambito Territoriale di Ravenna**, in persona del legale rappresentante p.t., presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, via Guido Reni n.4, ivi consegnandone copia a mani di

Sc 24 NOV. 2016

dal dipendente sig. ALBERTO ENLWA
incaricato di ricevere le notifiche

CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
UFFICIO E GIUDIZIARIO
POLLIZIA PRESTATO

SCATI

007512

Ufficio Unico
Uffici di Circolazione
Corte d'Appello di ... ina

N° C. n.

SPECIE	
Diritto	€
Trasferita	€ 2,18
Km.	

Totale	€
Imp. trasf. €
Sp. postali €
Imp. Gen. €	2,18

De

22 NOV. 2016